

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 giugno 2000.**

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Serafini, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Serafini, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 6 giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BERTUCCI: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali » (7057).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati SELVA ed altri:

Articoli 46 e 48-bis: Disciplina del numero legale e partecipazione dei deputati ai lavori della Camera (doc. II, n. 45).

La suddetta proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione eco-
nomica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 1° giugno 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Giovanni BIANCHI ed altri n. 9/6240/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 gennaio 2000, concernente il reperimento di modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del servizio sociale internazionale - Sezione italiana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

conferimento al dottor Mario PICARDI dell'incarico di direttore generale del dipartimento del territorio, nell'ambito del Ministero delle finanze (*alle Commissioni I e VI*);

conferimento all'ingegner Alberto D'ERRICO dell'incarico di ispettore generale capo dei servizi antincendi, nell'ambito del Ministero dell'interno - direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi (*alle Commissioni I e VIII*);

conferimento al dottor Mario CANZIO dell'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per gli affari economici, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Vincenzo D'ANTUONO dell'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Roberto FINUOLA dell'incarico di capo del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Giuseppe LUCIBELLO dell'incarico di ispettore generale per gli ordinamenti del personale e per l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento alla dottoressa Paola VERDINELLI DE CESARE dell'incarico di capo del servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (*alle Commissioni I e V*);

conferma alla dottoressa Mirella BONCOMPAGNI dell'incarico di direttore dell'ufficio II «Tematiche familiari e sociali», nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali (*alle Commissioni I e XII*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE S. 251-431-744-1619-1648-2019 —
SENATORI DI ORIO ED ALTRI; CARCARINO ED ALTRI;
LAVAGNINI, SERVELLO ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI;
TOMMASINI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLE PROFES-
SIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA VIGILANZA E DEL-
L'ISPEZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTE-
TRICA (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SE-
NATO ED APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DELLA
CAMERA IN SEDE REDIGENTE) (4980)**

(A.C. 4980 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 1.

*(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica).*

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

(A.C. 4980 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 2.

(Professioni sanitarie riabilitative).

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

(A.C. 4980 - Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 3.

(Professioni tecnico-sanitarie).

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organiz-

zativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

(A.C. 4980 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 4.

(Professioni tecniche della prevenzione).

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

(A.C. 4980 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 5.

(Formazione universitaria).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto

con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

(A.C. 4980 - Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 6.

(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento).

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla

dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

(A.C. 4980 - Sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive al-

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

(A.C. 4980 - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo della proposta di legge n. 4980, recante « Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica »;

valutato quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove viene rimesso al Ministero della sanità il compito di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili professionali;

considerato che l'inserimento delle diverse figure professionali nelle categorie

previste dal provvedimento in discussione è subordinato alla disciplina dei rispettivi profili professionali;

considerata l'indiscutibile valenza della figura professionale del tecnico di dialisi e ritenuto pertanto indispensabile che la medesima figura venga inserita in una delle categorie previste dal provvedimento in discussione;

impegna il Governo

a provvedere celermente alla definizione del profilo professionale del tecnico di dialisi, affinché sia possibile garantire l'inserimento della corrispondente figura professionale in una delle categorie previste dal provvedimento in discussione.

9/4980/1. Cè, Dalla Rosa, Massidda, Cuccu, Gramazio, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che l'ottico optometrista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette all'individuazione, prevenzione, correzione e riabilitazione dei difetti refrattivi e visivi, approntando, realizzando, fornendo, applicando e comunque adattando all'utente i dispositivi medici di riferimento, ivi compresi occhiali e lenti a contatto, o il processo tecnologico e metodologico più idoneo allo scopo;

l'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie;

l'ottico non può avvalersi di farmaci ed in caso di sospetta patologia è tenuto a consigliare il ricorso all'intervento medico-specialistico;

l'ottico optometrista svolge la sua attività in regime di dipendenza o li-

bero-professionale nelle strutture autorizzate;

impegna il Governo

ad individuare nell'area sanitaria della riabilitazione la figura professionale dell'ottico optometrista.

9/4980/2. Giacco, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che:

in ogni centro iperbarico si deve ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e pertanto il personale tecnico addetto alla conduzione della camera e dei suoi impianti, alla manutenzione ed agli interventi di sicurezza deve ricevere per tutte le attività una formazione sufficiente ed adeguata a cura del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 626; inoltre la formazione del personale sanitario deve essere idonea per la conduzione di impianti ad alto rischio potenziale;

il tecnico iperbarico deve avere le competenze tecniche e scientifiche per poter svolgere le mansioni legate:

alla conduzione di impianti iperbarici, al controllo ed alla verifica delle camere iperbariche dei sistemi ausiliari, dell'antincendio, al controllo ed alla modifica dei parametri microclimatici in ambiente iperbarico;

alla gestione delle terapie, alla somministrazione dell'ossigeno, secondo la prescrizione del medico responsabile, alla salvaguardia dei pazienti e del personale in assistenza in ambiente iperbarico;

all'applicazione di tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza;

il tecnico iperbarico inoltre:

programma ed attua i profili decompressivi del personale in assistenza, valuta e coordina le possibilità di impiego

del personale per ulteriori interventi in iperbarismo;

ha la responsabilità di compilare la scheda tecnica sulle procedure di avvio, conduzione ed arresto dell'impianto e dell'aggiornamento del registro della manutenzione ordinaria e straordinaria;

individua e segnala al responsabile medico le anomalie dell'impianto e ne suggerisce la soluzione;

sovrintende ai lavori di manutenzione da parte del personale addetto;

provvede alla manutenzione, alla riparazione di eventuali guasti minori e al monitoraggio tecnico costante;

provvede all'approvvigionamento del materiale tecnico;

coordina il personale addetto all'igiene dell'ambiente iperbarico;

tenuto conto che a tutt'oggi non esiste una specifica formazione per questa figura;

ritenuto che debba essere predisposto un profilo professionale così delineato;

impegna il Governo

ed in particolare il Ministero della sanità, a varare il profilo professionale di tecnico iperbarico e il conseguente ordinamento professionale.

9/4980/3. Abbondanzieri, Giacco, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che gli infermieri generici sono attualmente figure ad esaurimento;

tenuto conto che gli infermieri generici sono stati per anni le figure portanti della Sanità;

ritenuto che oggi necessitano di un giusto riconoscimento che non disconosca la loro professionalità;

ritenuto che non possono essere confusi con le nuove figure professionali degli operatori tecnici dell'assistenza (OTA) o

degli operatori socio-sanitari ed assistenziali (OSA), poiché la vecchia normativa individua per gli infermieri generici compiti sanitari oltre che assistenziali;

impegna il Governo

a chiarire la posizione ed il ruolo degli infermieri generici, sia emanando opportuni provvedimenti amministrativi o legislativi, sia istituendo appositi corsi di riqualificazione e formazione professionale a carico ed a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

9/4980/4. Lucchese, Massidda, Cuccu, Saia, Colombini, Sestini.

La Camera,

considerato che quella degli infermieri generici nel nostro ordinamento è una figura « ad esaurimento »;

valutato come gli infermieri generici, per decenni figure importanti nell'attuazione del servizio sanitario nazionale, necessitano oggi di riconoscimento ed adeguamento del loro ruolo;

considerato il loro specifico ruolo sanitario e il fatto che da tempo vengono impiegati per mansioni di livello superiore;

impegna il Governo

a individuare percorsi di riqualificazione e formazione professionale che possano mettere in grado questi professionisti che tanto hanno dato alla sanità di continuare ad operare con dignità, valorizzando l'esperienza acquisita attraverso percorsi di riqualificazione.

9/4980/5. Valpiana, Nardini, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Ritiro del contingente di pace italiano dal Kosovo)

RIZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Lega nord padania, da sempre, ha denunciato l'inutilità dell'intervento militare in Kosovo e si è dichiarata contraria a una guerra, che non avrebbe che peggiorato la situazione in quella parte dei Balcani;

la Nato ha confermato la pericolosità delle zone bombardate del Kosovo a causa delle particelle radioattive. In Kosovo è pericoloso respirare anche a otto mesi di distanza dai bombardamenti. Quelle aree sono state colpite, infatti, da proiettili all'uranio impoverito e, anche a distanza di tempo, sono sature di polveri radioattive;

le aree particolarmente colpite con munizione radioattive sono quelle di competenza della forza multinazionale Brigade west, cioè il comando Kfor affidato ai soldati italiani;

il 24 maggio 2000 la Commissione esteri di Palazzo Madama assieme al Sottosegretario all'ambiente Calzolaio ha discusso dell'uso e degli effetti delle bombe all'uranio come prova della pericolosità dei nuovi strumenti di morte usati nell'ultimo conflitto in Kosovo —:

quali misure urgenti intenda prendere per tutelare la salute dei nostri militari e se non ritenga opportuno ritirare definitivamente il contingente italiano utilizzato nel Kosovo. (3-05769)

(6 giugno 2000)

(Sezione 2 - Ammodernamento del raccordo autostradale Mercato San Severino-Salerno)

MANZIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

già nell'estate del 1996 veniva più volte sollecitato il Ministro dei lavori pubblici affinché si procedesse con urgenza alla progettazione di una bretella di collegamento fra l'autostrada A30 (Roma-Mercato San Severino) e l'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), onde evitare i gravissimi inconvenienti collegati all'esodo estivo;

in tali occasioni, infatti, ingenti masse di traffico veicolare, provenienti dal nord, dopo aver percorso l'autostrada A30, vengono naturalmente immesse sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, onde poter raggiungere la località di Fratte (Salerno) ed immettersi così sulla A3;

conseguenza di tale periodico esodo è il formarsi di chilometriche code sul raccordo autostradale Avellino-Salerno che, nell'occasione, si trasforma in un unico pericoloso ingorgo, con grave pericolo per l'incolumità di quanti sono costretti per ore e ore a lunghe soste forzate;

non a caso, negli ultimi anni si è dovuta purtroppo registrare l'impossibilità di prestare soccorso anche a quanti (donne, bambini e anziani), costretti a soste disumane ed estenuanti, accusavano malori che avrebbero richiesto un pronto intervento sanitario —:

quali misure eccezionali si intendano immediatamente adottare (individuazione di percorsi alternativi e quant'altro) per evitare le tragedie che ogni anno, in coincidenza con l'esodo estivo, si registrano sul raccordo autostradale che collega Mercato San Severino con Salerno. (3-05770)

(6 giugno 2000)

(Sezione 3 - Realizzazione del piano europeo per l'ordine e la sicurezza nell'area nord di Napoli)

TUCCILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la recrudescenza della criminalità in atto, in particolare nel corso di quest'ultimo anno, nell'area nord di Napoli, è giunta al punto tale da ledere in modo radicale il diritto alla sicurezza ed alla incolumità personale dei cittadini;

tale profonda lesione ha portato, di recente, in particolare nella città di Afragola, a forme di autodifesa da parte dei cittadini, sfociate in drammatici fatti di sangue;

già tre anni orsono, il Ministro Napolitano, recatosi in visita alla città di Cardito, a seguito di un « regolamento di conti » avvenuto in pieno centro cittadino, annunciò l'attuazione del piano europeo per l'ordine e la sicurezza, incentrato in Campania, proprio sull'area nord di Napoli —:

cosa il Governo intenda fare e con quali tempi certi per dare immediata attuazione ad uno strumento come il piano europeo, più volte annunciato, ma non attuato, e tuttavia decisivo per contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità in un territorio strategico, come quello a nord di Napoli, per lo sviluppo dell'intera area metropolitana. (3-05767)

(6 giugno 2000)

(Sezione 4 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -I)

PALMIZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è verificato un tragico incidente sul tratto ferroviario Parma-La Spezia in cui hanno perso la vita cinque persone;

nonostante le rassicurazioni del Governo, la sicurezza nei trasporti non viene ancora completamente garantita mentre stenta a partire il raddoppio della linea Parma-La Spezia ormai da molti anni nell'agenda delle priorità governative —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per fare fronte ai problemi della sicurezza nel settore dei trasporti e quali siano gli ostacoli che ancora oggi, dopo lunghi anni, impediscono il raddoppio della linea che consentirebbe una maggiore viabilità sul tratto ferroviario e minori rischi di incidenti. (3-05768)

(6 giugno 2000)

(Sezione 5 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -II)

MATTEOLI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

quale sia la dinamica del grave incidente ferroviario sulla linea Livorno-Parma ed i provvedimenti che si intendano prendere. (3-05771)

(6 giugno 2000)

(Sezione 6 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -III)

BIRICOTTI, BRUNALE, CHIAVACCI, CORDONI, EVANGELISTI, SUSINI, TATTARINI, VANNONI, CHERCHI e GUERRA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

una terribile, assurda tragedia del lavoro si è consumata domenica 4 giugno 2000 lungo la linea ferroviaria Pontremolese, in un tratto a binario unico compreso tra le stazioni di Solignano e Valmozza;

nello scontro tra due treni merci, provenienti rispettivamente da Livorno e da Padova, sono morti cinque macchinisti mentre un sesto è rimasto gravemente ferito, lasciando nello sgomento e nel lutto le famiglie residenti a Livorno, Pisa, Carrara, La Spezia;

sull'incidente è stata aperta un'inchiesta della magistratura che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente individuandone le cause, nonché un'inchiesta delle Ferrovie spa;

il lavoro di accertamento della verità, come sempre in questi casi, si profila estremamente complesso anche se, sempre più insistentemente, si parla di errore umano;

la tragedia consumatasi ripropone l'annoso e drammatico problema della sicurezza delle Ferrovie, nonché, in questo caso, quello della obsolescenza di una linea, la Pontremolese, che, essendo in molti tratti a binario unico e con un carico elevato di traffico, risulta oggi inadeguata, evidenziando i ritardi inerenti il raddoppio —:

quale sia lo stato di attuazione dei tre piani nazionali per la sicurezza delle Ferrovie dello Stato relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e quali iniziative intenda assumere per verificare se i piani in questione siano effettivamente rispondenti alle at-

tuali esigenze della circolazione dei treni in generale e, in relazione alle Pontremolese, le questioni inerenti il perfezionamento del programma per il suo raddoppio, nonché le esigenze dell'attuale organizzazione del lavoro che non può in nessun modo prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza. (3-05772)

(6 giugno 2000)

(Sezione 7 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -IV)

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in pochi mesi sulla linea Parma-La Spezia si sono verificati ben tre incidenti con dinamiche simili, l'ultimo gravissimo, nella notte tra sabato e domenica 4 giugno 2000, quando due treni merci si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di cinque ferrovieri ed il grave ferimento di un sesto;

il primo pensiero va ai familiari delle vittime di questa ennesima e assurda tragedia del lavoro, di cui l'Italia ha un triste primato, ai quali l'interrogante esprime cordoglio e solidarietà;

l'indagine approfondita e la massima chiarezza sulla dinamica della sciagura e sulle responsabilità che pure si chiedono, non possono tuttavia in nessun caso mettere in ombra l'arretratezza tecnologica, l'inadeguatezza e la precarietà dei sistemi di sicurezza, purtroppo ancora così diffusi su molte linee delle Ferrovie dello Stato, che sono alla base del ripetersi di incidenti;

la progressiva riduzione di personale obbliga al ricorso al lavoro straordinario con forte appesantimento dei turni, derogando alla normativa e al contratto di lavoro: i macchinisti vittime dell'incidente, al contrario di ciò che afferma la dirigenza Ferrovie dello Stato, sembra che fossero tutti con turni irregolari;

la specializzazione dei turni di lavoro (merci, passeggeri, locali) introdotta a seguito della divisionalizzazione, ha ridotto la flessibilità, obbligando gli addetti ai treni merci a lavorare soprattutto di notte —:

se sia vero che il piano annuale della sicurezza annunciato il 21 aprile del 1998 sia stato attuato in misura irrilevante e, in caso affermativo, per quale ragione, se sia vero che tra i macchinisti si fa largo uso del lavoro straordinario e che le vittime dell'incidente erano tutte in servizio con turni irregolari e, quindi, se non sia da rivedere il sistema rigido di turnazione introdotto con le divisioni e, infine, se il Governo con la prossima legge finanziaria intenda rafforzare gli investimenti per ammodernare e rendere complessivamente più sicuro il nostro sistema ferroviario.

(3-05775)

(6 giugno 2000)

(Sezione 8 – Misure per contrastare l'abusivismo edilizio)

DI CAPUA. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

alle numerose denunce di episodi, a volte clamorosi, di abusivismo edilizio in località del nostro Paese a particolare valenza turistica, ambientale e culturale, aveva fatto seguito, nei mesi scorsi, la messa in atto di una serie di misure, da parte del Governo e degli enti locali, finalizzate al ripristino delle condizioni preesistenti e alla lotta contro tale fenomeno;

a sostegno di tale azione venivano annunciati e adottati provvedimenti che avrebbero dovuto conferire maggiori poteri ai prefetti competenti per territorio per l'espletamento delle diverse misure previste;

negli ultimi tempi sembrano regolarsi minore attenzione e ridotta iniziativa sul tema —:

quale bilancio ritenga di poter fare dei provvedimenti assunti e quali ulteriori

azioni il Governo intenda assumere contro il diffuso fenomeno, per il quale, in molte realtà, si registra non solo la sconfitta ma anche la tolleranza e la complicità delle istituzioni.

(3-05774)

(6 giugno 2000)

(Sezione 9 – Iniziative per la formazione e la qualificazione nel sistema scolastico)

BASTIANONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il programma del Governo prevede il sostegno dei servizi di istruzione e formazione a tutti i livelli e l'utilizzo di risorse nella formazione al fine di rendere flessibile il mercato del lavoro ed ottimizzare l'impiego del capitale umano;

una volta avviata la riforma del sistema di istruzione, finalizzata all'elevamento della sua qualità ed efficacia, è necessario associare ad essa misure che amplino le opportunità di formazione sul posto di lavoro ed i programmi di formazione esterna e tale formazione deve essere in grado di fornire ai giovani quelle conoscenze, competenze e capacità indispensabili in un mercato del lavoro ed in un sistema produttivo in continua trasformazione;

il potenziamento dell'offerta integrata di istruzione e formazione qualificata costituisce il volano per la creazione di nuovi posti di lavoro e può influenzare significativamente nel medio periodo il livello di efficienza del sistema produttivo italiano;

è in fase di definizione il Dpef per il triennio 2001-2004, i cui obiettivi sono la crescita economica e l'incremento dell'occupazione e pertanto l'esigenza di promuovere e sostenere la formazione, l'istruzione, la ricerca acquista un ruolo strategico nel quadro delle politiche occupazionali e di sviluppo economico;

l'obiettivo di integrazione dell'offerta formativa con il mercato ed il mondo del

lavoro è realizzabile attraverso lo sviluppo di programmi di apprendistato, di formazione-lavoro, di tirocinio, di corsi di formazione professionale, di *stage* aziendali —:

quali misure intenda il Governo adottare per investire nella formazione qualificata, per favorire forme di apprendistato e di tirocinio, rimuovendo i vincoli nor-

mativi che condizionano l'utilizzo di tali strumenti per l'ingresso nel mercato del lavoro, e se il Governo intenda impegnarsi affinché una parte delle risorse individuate nel prossimo Dpef siano destinate ad interventi di riforma e modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca. (3-05773)

(6 giugno 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3409 — MODIFICHE ALLA LEGGE
28 GENNAIO 1994, N. 84, IN MATERIA DI OPERAZIONI
PORTUALI E DI FORNITURA DEL LAVORO PORTUALE
TEMPORANEO (APPROVATO DAL SENATO) (6239)**

(A.C. 6239 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 14
della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: « I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 14 della legge
28 gennaio 1994, n. 84).*

All'articolo 1 premettere il seguente:

« Art. 01. — 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è soppresso ».

01. 01. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« Art. 01. — 1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso ».

01. 02. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« ART. 01 (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Non è richiesto il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 gennaio 1978, n. 14 ».

01. 04. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« ART. 01. (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha carattere vincolante e pertanto ove le Com-